

## SCADENZARIO

**!** Le scadenze fiscali e previdenziali con versamenti e/o dichiarazioni che cadono di sabato o di giorno festivo possono essere differite al primo giorno lavorativo successivo.

## MESE DI NOVEMBRE ●●●

## 15 MERCOLEDÌ

## IVA

**Registrazione fatture con importi inferiori a 300 euro.** I contribuenti Iva, per le fatture emesse nel corso del mese precedente di importo inferiore a 300 euro, possono entro oggi registrare, al posto di ciascuna fattura, un documento riepilogativo nel quale vanno indicati i numeri delle singole fatture, l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata.

Il limite da non superare per avvalersi di tale dubbia semplificazione è stato aumentato da 154,94 a 300 euro con il decreto legge n. 70 del 13-5-2011, in vigore dal 15-5-2011, convertito con modificazione nella legge n. 106 del 12-7-2011 (*Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 12-7-2011).

Si veda anche la risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 80/E del 24-7-2012 consultabile sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it) Si fa presente che l'Agenzia delle entrate, con circolare n. 1/E del 7-2-2017, ha precisato che nelle comunicazioni trimestrali dei dati Iva (novità 2017) vanno comunque indicati i dati relativi a ogni singola fattura, il ché conferma il dubbio sull'effettiva semplificazione del documento riepilogativo; si vedano al riguardo gli articoli pubblicati su *L'Informatore Agrario* n. 6/2017 a pag. 34 e n. 12/2017 a pag. 30.

## CANONE RAI-TV 2018

**Richiesta pagamento rateale da parte dei pensionati.** I soggetti titolari di prestazioni pensionistiche con erogazione mensile, di natura previdenziale o assistenziale come l'assegno sociale e di invalidità civile, con un reddito di pensione non superiore a 18.000 euro, che sono titolari dell'abbonamento alla televisione, possono entro oggi fare domanda al proprio ente previdenziale (a esempio l'Inps) di pagare il canone 2018 a rate; l'importo dovuto sarà trattenuto sulla pensione in 11 rate mensili da gennaio a novembre 2018, senza applicazione di interessi, anziché sull'utenza elettrica domestica. La richiesta ha validità annuale e deve essere effettuata con le modalità fissate da ciascun ente pensionistico il quale comunica al pensionato, entro il 15 gennaio 2018, l'accoglimento o meno della richiesta.

Se il soggetto è titolare di due o più trattamenti pensionistici, erogati da più en-

ti, che complessivamente non superano i 18.000 euro, può presentare la richiesta a uno degli enti erogatori.

I soggetti di età pari o superiore a 75 anni, da compiere entro il 31-1-2018 o il 31-7-2018, in possesso di determinati redditi, potrebbero essere esonerati, a partire rispettivamente dal primo o dal secondo semestre 2018, dal pagamento del canone per l'apparecchio televisivo del luogo di residenza; per i requisiti e le modalità di fruizione dell'esenzione si veda la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 46 del 20-9-2010 ([www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)) e il sito [www.canone.rai.it](http://www.canone.rai.it) dove viene precisato che, a partire dal 2013, chi può fruire del beneficio per la prima volta non deve più presentare l'apposita dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per l'esenzione in quanto sarà compito dell'Agenzia delle entrate effettuare i controlli sulla base delle informazioni già in suo possesso.

## RAVVEDIMENTO OPEROSO

**Tardivo versamento imposte e tributi entro 30 giorni.** Possono avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso:

- i contribuenti Iva che non hanno versato entro il 16 ottobre scorso, in tutto o in parte, l'imposta a debito risultante dalla liquidazione periodica relativa al mese di settembre;
- i sostituti d'imposta che non hanno effettuato entro il 16 ottobre scorso, in tutto o in parte, il versamento delle ritenute Irpef operate in acconto nel mese di settembre sui compensi corrisposti a lavoratori autonomi e a dipendenti;
- i contribuenti Iva che non hanno versato entro il 16 ottobre scorso, in tutto o in parte, l'ottava rata dell'Iva a saldo per il 2016 dovuta in base al piano di rateazione prescelto, fatta salva la facoltà di versare entro il termine di pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi (modelli Redditi 2017), con la maggiorazione di interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16-3-2017;
- i contribuenti titolari di partita Iva che, avendo scelto il versamento rateale delle imposte derivanti dal modello Redditi 2017, non hanno versato entro il 16 ottobre scorso, in tutto o in parte, la rata in scadenza.

Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione pagando entro oggi gli importi dovuti con la sanzione dell'1,5% (un decimo della sanzione normale del 30% ridotta della metà) e con gli interessi di mora dello 0,1% rapportati ai giorni di ritardo versamento rispetto al termine di scadenza originario.

Tali interessi, salvo qualche eccezione, vanno esposti nel modello F24 separatamente dalle imposte dovute a seguito dell'introduzione di nuovi codici tributo, istituiti dall'Agenzia delle entrate, consultabili sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)

Si fa presente che qualora gli importi dovuti siano stati versati con ritardo non superiore a 14 giorni (cioè entro il 30-10-2017) è possibile avvalersi del ravvedimento breve con il pagamento, sempre entro oggi, della sanzione in misura pari allo 0,1% (un quindicesimo della sanzione già ridotta all'1,5%) per ogni giorno di ritardo, oltre agli interessi di mora dovuti. Qualora si incorra in errori nella determinazione degli importi da versare con il ravvedimento operoso si veda la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 27/E del 2-8-2013.

Si ricorda che le sanzioni sono state ridotte alla metà per ravvedimenti effettuati entro i 90 giorni, quindi per i ritardi da 31 a 90 giorni si applicherà la sanzione dell'1,67% (un nono della sanzione normale del 30% ridotta della metà); le nuove disposizioni, previste all'art. 15, comma 1, lettera o), del decreto legislativo n. 158 del 24-9-2015 (S.O. n. 55 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 7-10-2015), che dovevano entrare in vigore dal 2017, sono state anticipate all'1-1-2016 con la legge n. 208 del 28-12-2015 (S.O. n. 70 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 30-12-2015).

## 16 GIOVEDÌ

## IVA

**Liquidazione mensile di ottobre.** Le aziende agricole in contabilità Iva mensile devono effettuare la liquidazione dell'imposta relativa alle operazioni fatturate nel mese di ottobre, nonché alle fatture differite emesse entro il 15 novembre per consegne o spedizioni di beni fatte nel mese di ottobre o per cessioni di prodotti agricoli con prezzo da determinare (dm 15-11-1975) qualora il prezzo sia stato determinato nel mese di ottobre. L'eventuale imposta dovuta, da versare sempre entro oggi, deve essere determinata con regole diverse secondo il regime Iva adottato (speciale agricolo o normale). Per quanto riguarda il regime speciale agricolo si ricorda che con dm 26-1-2016 (*Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 17-2-2016) sono state aumentate, con effetto dall'1-1-2016, le percentuali di compensazione del latte, dei bovini e dei suini, come più dettagliatamente spiegato nell'articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 19/2016 a pag. 31; mentre l'aumento della percentuale del latte è a regime, per le aliquote dei bovini e dei suini la legge di stabilità 2017 ne ha previsto l'aumento anche per il 2017 e con dm 27-1-2017 (*Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 17-3-2017) sono state confermate nella misura del 2016, come già anticipato nel riquadro de *L'Informatore Agrario* n. 12/2017 a pag. 30.

Per quanto concerne la liquidazione delle attività connesse all'agricoltura (art. 34-bis del dpr n. 633/1972) l'imposta dovuta è determinata in misura pari al 50% dell'Iva fatturata, salvo opzione per il regime ordinario vincolante per un triennio; si vedano al riguardo, tra le altre, le circo-

lari dell'Agenzia delle entrate n. 44/E del 15-11-2004 e n. 6/E del 16-2-2005.

Se l'imposta complessivamente dovuta non è superiore a 25,82 euro, il versamento può essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.

Per alcuni chiarimenti sull'applicazione del regime Iva agricolo si vedano anche le circolari dell'Agenzia delle entrate del 17-1-2006 e del 19-1-2007, entrambe individuate con il n. 1/E, e quanto pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 8/2011 a pag. 29. Per l'applicazione della cosiddetta «Iva per cassa» con l'art. 32-bis del decreto legge n. 83 del 22-6-2012 (S.O. n. 129 alla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26-6-2012), introdotto in sede di conversione nella legge n. 134 del 7-8-2012 (S.O. n. 171 alla Gazzetta Ufficiale n. 187 dell'11-8-2012), è stato previsto un nuovo regime per le operazioni effettuate dall'1-12-2012, come disposto con decreto del ministro dell'economia e delle finanze dell'11-10-2012. Si vedano al riguardo gli articoli pubblicati su *L'Informatore Agrario* n. 40/2012 e 46/2012, rispettivamente a pag. 37 e 30. Per quanto concerne i nuovi limiti per optare per la liquidazione trimestrale si veda l'articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 4/2012 a pag. 30.

Per quanto riguarda le novità in merito alla compensazione dell'Iva a credito si vedano, tra gli altri, gli articoli pubblicati su *L'Informatore Agrario* n. 7/2010, 44/2010, 19/2011, 12/2012, 3/2013, 6/2014 e 19/2017, rispettivamente a pag. 82, 32, 30, 41, 32, 31 e 31, le precisazioni fornite dall'Agenzia delle entrate con la circolare n. 1/E del 15-1-2010, il comunicato stampa del 14-1-2011 tenendo presente il dm 10-2-2011 (Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18-2-2011), la risoluzione n. 18/E del 21-2-2011, le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 13/E, 16/E e 32/E, rispettivamente dell'11-3-2011, 19-4-2011 e 30-12-2014, l'art. 8, commi da 18 a 21, del decreto legge n. 16 del 2-3-2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 44 del 26-4-2012 (Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28-4-2012), l'art. 9 del decreto legge n. 35 dell'8-4-2013 convertito con modificazioni dalla legge n. 64 del 6-6-2013 (Gazzetta Ufficiale n. 132 del 7-6-2013) e l'art. 3 del decreto legge n. 50 del 24-4-2017 convertito con modificazioni dalla legge n. 96 del 21-6-2017 (S.O. n. 31 alla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 23-6-2017).

**Liquidazione trimestrale.** Le aziende agricole in contabilità Iva trimestrale devono effettuare la liquidazione dell'imposta relativa alle operazioni fatturate nel terzo trimestre (luglio-settembre) 2017, nonché alle fatture differite emesse entro il 15 ottobre per consegne o spedizioni di beni fatte nel mese di settembre o per cessioni di prodotti agricoli con prezzo da determinare qualora il prezzo sia stato determinato nel mese di settembre ai sensi del dm 15-11-1975.

Si ricorda che non è più obbligatorio annotare nel registro delle vendite la liqui-

dazione effettuata.

Per quanto riguarda l'eventuale versamento dell'imposta dovuta a seguito della liquidazione si rimanda a quanto già ampiamente chiarito nella scadenza relativa alla liquidazione Iva del mese di ottobre sopra riportata.

**Registrazione acquisti.** Scade il termine per registrare le fatture e le bollette doganali di acquisto per le quali si è tenuto conto dell'imposta nella liquidazione relativa al mese di ottobre (contribuenti mensili) o al terzo trimestre 2017 (contribuenti trimestrali). L'obbligo non è tassativo per le aziende agricole che operano nel regime speciale agricolo, in quanto la determinazione dell'imposta da versare avviene di norma sulla base delle fatture di vendita, come meglio specificato nelle relative scadenze.

**Versamento rateale saldo 2016.** I contribuenti che hanno scelto di versare in rate mensili di pari importo il saldo Iva relativo all'anno 2016, devono entro oggi effettuare il pagamento dell'eventuale nona e ultima rata maggiorando l'imposta dovuta del 2,64%.

Si ricorda che il pagamento rateale non può superare le nove rate (al massimo si può arrivare a pagare entro oggi) e che la maggiorazione dello 0,33% è dovuta per ogni mese o frazione di mese di differimento, a prescindere dal giorno di versamento.

I contribuenti possono anche versare il saldo Iva entro il termine di pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi (modelli Redditi 2017), con la maggiorazione di interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16-3-2017. In ogni caso, il versamento a saldo va effettuato se di importo superiore a 10 euro. Si veda sull'argomento l'articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 8/2017 a pag. 29.

Si ricorda inoltre che quest'anno la dichiarazione Iva doveva essere obbligatoriamente presentata in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, entro il 28-2-2017; si veda al riguardo l'articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 5/2017 a pag. 30.

Il modello di dichiarazione annuale Iva 2017, anche nella versione IVA BASE 2017 utilizzabile da alcuni particolari soggetti Iva, con le relative istruzioni, è disponibile sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)

#### INPS (GESTIONE EX SCAU)

**Versamento contributi cd e iap.** Scade il termine per effettuare il versamento della terza rata relativa ai contributi previdenziali dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, nonché degli imprenditori agricoli professionali, dovuti per l'anno 2017, fatte salve le eventuali sospensioni dei termini di pagamento per alcune categorie di soggetti colpiti da varie avversità; per quanto riguarda lo sgravio

contributivo per i nuovi iscritti under 40 si veda l'articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 19/2017 a pag. 30.

Dal 2016 l'Inps non invia più la comunicazione con i dati da riportare nei modelli F24 per ogni rata di pagamento in quanto sono disponibili nel nuovo «cassetto previdenziale per autonomi agricoli» accessibile sul sito [www.inps.it](http://www.inps.it) da parte dei singoli utenti in possesso del pin e degli intermediari abilitati appositamente delegati; per questa novità informatica si vedano gli articoli pubblicati su *L'Informatore Agrario* n. 14/2016 a pag. 33 e n. 25/2016 a pag. 30. Si ricorda che la nuova figura dell'imprenditore agricolo professionale (iap), istituita con il decreto legislativo n. 99 del 29-3-2004 (Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22-4-2004) modificato con decreto legislativo n. 101 del 27-5-2005 (Gazzetta Ufficiale n. 137 del 15-6-2005), ha sostituito la previgente figura dell'imprenditore agricolo a titolo principale (iatp) a decorrere dal 7-5-2004; si vedano al riguardo le circolari Inps n. 85 del 24-5-2004, n. 100 dell'1-7-2004 e n. 48 del 24-3-2006.

Si fa presente che i contributi previdenziali possono essere gravati di un ulteriore contributo associativo sindacale a favore delle organizzazioni agricole rappresentative a livello nazionale; tale contributo aggiuntivo non è obbligatorio per legge ed è quindi possibile revocare la delega alla riscossione a suo tempo accordata all'organizzazione sindacale la quale provvederà a segnalarlo all'Inps. Nei casi in cui risulti non dovuto il contributo sindacale per mancanza dei presupposti, gli interessati possono ottenere il rimborso delle somme erroneamente trattenute inoltrando la richiesta tramite le associazioni sindacali.

La scadenza vale anche per i contributi 2017 dovuti dai concedenti per i piccoli coloni e partecipanti familiari.

Per la misura dei contributi dovuti per l'anno 2017 e per altre informazioni si vedano gli articoli pubblicati su *L'Informatore Agrario* n. 21/2017 a pag. 30 e n. 22/2017 a pag. 29 e la circolare Inps n. 96 del 31-5-2017.

#### ACCISE

**Versamento imposte.** I soggetti che fabbricano e immettono in consumo determinati prodotti soggetti ad accisa (a esempio gli spiriti) devono entro oggi effettuare il versamento, con il modello F24 telematico, delle imposte dovute sui prodotti immessi in consumo nel mese precedente.

A cura di  
Paolo Martinelli



Per ulteriori informazioni:  
[www.informatoreagrario.it/ita/Scadenario](http://www.informatoreagrario.it/ita/Scadenario)

# L'INFORMATORE AGRARIO

[www.informatoreagrario.it](http://www.informatoreagrario.it)



Edizioni L'Informatore Agrario

Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d'Autore e le sue successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest'opera per usi diversi da quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all'uso dell'opera.